L'ADOZIONE DEL BIM DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

a cura di: Avv. Andrea Versolato

Il "**BIM**" acronimo di *Building Information Modeling* è una metodologia che utilizza i dati e le informazioni generati lungo tutta la vita utile dell'opera, a partire dalla progettazione preliminare, garantendo maggiore coordinazione ed efficienza tra tutti gli operatori tipicamente coinvolti. Grazie al BIM, tutti i soggetti della filiera possono scambiare, aggiornare ed apportare nuove informazioni sul modello sino a renderlo un vero e proprio progetto *As-Built*.

I benefici discendenti dall'adozione della metodologia BIM

Il BIM, favorisce la collaborazione tra diverse discipline, attraverso lo scambio interoperabile delle informazioni, mantenendole costantemente aggiornate. I benefici per le Committenze che ne derivano sono numerosi e tra gli altri:

- ☑ riduzione delle aree di opacità nelle aggiudicazioni
- ☑ possibilità di selezionare i concorrenti con la migliore capacità tecnico-costruttive
- ☑ l'acquisizione di offerte economiche più accurate ed affidabili
- ☑ riduzione delle varianti e del contenzioso
- ☑ riduzione dei costi e del tempo di realizzazione dell'opera

Proprio per queste caratteristiche, in sempre più bandi pubblici le stazioni appaltanti hanno iniziato a richiedere espressamente il BIM, sia nel settore dei servizi d'ingegneria, sia nelle costruzioni.

Bandi BIM pubblicati prima dell'entrata in vigore del DM 560/2017

Dall'analisi delle procedure ad oggi bandite, con uno specifico ed espresso riferimento all'adozione del BIM, emerge tuttavia, come le stesse - in assenza di un quadro di riferimento organico della materia e con una normativa allo stato del tutto embrionale - siano connotate da una mancanza di uniformità, dalla più ampia discrezionalità ed alle volte da una vera e propria inadeguatezza.
Risulta evidente che in un siffatto contesto il rischio di contenziosi sia estremamente alto, prova ne sia il recente ricorso presentato da una costituenda ATI, avverso una procedura di gara indetta dal comune di Milano per l'aggiudicazione di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori di demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico elementare ubicato in Milano, via Brocchi n. 5 e via Cechov.

Dalla lettura della sentenza del 29.05.2017, n. 1210 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la quale è stato respinto il riscorso dell'ATI esclusa dalla gara, emerge come:
"il Comune non dispone di proprie "linee guida" (bim guides) né di proprie "specifiche informative" (employer's information requirements) e non prescrive come obbligatorio nel presente bando il bim (project execution plan). Non sono pertanto definiti in maniera puntuale i lod, gli aspetti specifici di sostenibilità, facility mana-gement, etc." Detta circostanza è stato tra l'altro valorizzata dalla prof. Osello, incaricata dal Collegio per una verificazione sul progetto tecnico, la quale dopo aver definito il BIM sulla base della letteratura scientifica internazionale, precisava che: "in presenza di questi elementi di incertezza e poiché nella metodologia BIM l'attenzione deve essere posta sul concetto di informazione piuttosto che sul metodo di rappresentazione dei singoli oggetti, questo risulta particolarmente importante nel momento in cui devono essere definiti i contenuti affinchè il modello soddisfi una fase di progettazione come ad esempio quella definitiva."

Il **processo di digitalizzazione** che dovrà essere adottato dalla Pubblica Amministrazione ma anche dagli operatori economici coinvolti, non potrà, pertanto - per essere realmente efficace - essere limitato all'adozione degli *"strumenti specifici"*, attraverso l'acquisizione di hardware e software, ma dovrà necessariamente riguardare anche i cosiddetti *"metodi"*.
Le **Committenze Pubbliche** che vorranno adottare il **BIM** dovranno porre in atto un vero e proprio cambiamento culturale, per mezzo di una mirata attività di formazione del proprio personale, oltre ad una revisione nella sua interezza, dell'impianto procedurale delle gare per gli appalti e le concessioni.

La normativa di settore

La disciplina sul BIM, o meglio, sui metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, è stata introdotta nell'ordinamento italiano con l'**art. 23 del D.Lgs. 50 del 2016** (Codice dei contratti pubblici).
Detta norma prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici e sia intesa ad assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso dei metodi e strumenti elettronici.

Con riferimento ai metodi e strumenti specifici, al comma 13 di detto articolo, si precisa, inoltre, che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Tali strumenti utilizzano **piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari**, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti; l'uso dei metodi e strumenti elettronici, secondo la formulazione dell'art. 23 comma 13, può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.

Il Codice prevedeva, pertanto, una graduale apertura del mercato ai metodi e strumenti specifici, che a tutt'oggi non sono generalmente diffusi tra gli operatori, legandola alla strategia di digitalizzazione delle amministrazioni e del settore delle costruzioni; gli stessi avevano, infatti, solo carattere volontario e sperimentale, e potevano, come detto, essere adottati esclusivamente dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e prioritariamente, solo i lavori complessi.

Sulla base del presupposto contenuto nell'articolo 23, comma 13, che investe le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti della progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici per la modellazione e per la gestione informativa, in data 12.01.2018 è stato, successivamente, pubblicato il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, d'attuazione del medesimo articolo.

Il DM in forza di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo, **è entrato in vigore il 25.01.2018**.
Il citato decreto stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il nucleo fondante del provvedimento in questione, è costituito dal cosiddetto "**Capitolato**", coincidente peraltro con il "**Capitolato Informativo**" già previsto dalla norma UNI 11337, grazie all'attribuzione alla stazione appaltante - attraverso la redazione del medesimo - del ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa.

Va precisato infine, come il Decreto in argomento pur non dettando una disciplina generale e puntuale della modellazione e della gestione informativa nell'ambito dei lavori pubblici, si ponga ad oggi - con le sole eccezioni della Danimarca e del Regno Unito - come un importante precedente a livello europeo, in termini di estensione dell'obbligatorietà dei metodi e dei citati strumenti.

Decreto Ministeriale n. 560/2017
Il periodo transitorio

Il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, prevede all'art. 6, l'obbligo di utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2019, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, per poi arrivare dopo ulteriori steps intermedi per importi minori, a decorrere dagli anni successivi al 2019, fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia a mente di quanto previsto dall'art. 5 rubricato *"Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture"*, a decorrere dal 28.01.2018, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3 (adozione di un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti), potranno richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.

Negli scenari che vengono a delinearsi, pertanto, prendendo spunto dai "**bandi BIM**" ad oggi pubblicati in Italia, la Stazione Appaltante potrebbe bandire una gara con un progetto esecutivo redatto con modalità "non-BIM", con la previsione di un punteggio specifico nel caso in cui l'impresa proponesse la creazione di un modello BIM del medesimo e la gestione del cantiere in BIM, a titolo di offerta migliorativa, ma potrebbe altresì richiedere la digitalizzazione del progetto e la gestione del cantiere con metodologia BIM, senza che tale attività venga tenuta in considerazione all'atto della valutazione dell'offerta.

La Pubblica Amministrazione, inoltre, potrebbe mettere a gara direttamente il **progetto esecutivo in BIM**, dopo aver provveduto a redigerlo direttamente, o bandendo un'apposita gara per la progettazione BIM necessaria. E ancora, le Committenze potrebbero, nei relativi bandi, prevedere **criteri premiali** per la creazione, da parte del concorrente, del modello BIM del progetto e per la gestione del cantiere in BIM.

Lo sviluppo della progettazione in BIM, potrebbe essere altresì oggetto di bandi per con corsi di progettazione.

Va infine evidenziato come le stazioni appaltanti possano istituire sistemi di qualificazione per prestatori di servizi BIM.
La Committenza pubblica che intenda adottare la metodologia BIM dovrà, inoltre, non solo procedere alla revisione della documentazione necessaria in funzione della specifica procedura amministrativa adottata (lettera di invito a presentare offerta, bando di gara, regolamenti di qualificazione, disciplinari etc...), per renderla **BIM oriented**, ma dovrà redigere nuovi documenti necessari per l'implementazione BIM, quali il su richiamato *"Capitolato"* (art. 7 del DM 560) ed i *"piani di gestione informativa"* definiti dall'art. 2 lettera g) del DM 560/2017.
A tal fine la Stazione Appaltante potrebbe affidare, in assenza di personale interno già "formato" sulla materia in questione, il servizio di supporto al RUP, per la revisione e la creazione della citata documentazione.

Inoltre dovrà essere necessariamente implementato da parte della Committenza Pubblica un cosiddetto "**ambiente di condivisione dei dati**" o *common data environment*, ossia un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un opera.

La Pubblica Amministrazione potrà essere supportata nel suo operato dalle seguenti norme tecniche:

UNI 11337-1
UNI 11337-5
UNI 11337-6
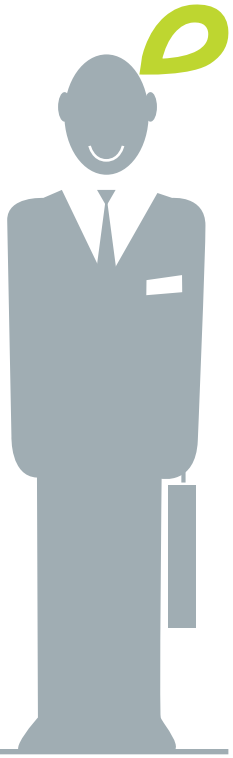
Aventi ad oggetto la gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni.